Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 355

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 dicembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. **808.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 547, 548, 549, 550, 551 e 552, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 547. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni (3) e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di 30 per anno di corso e complessivamente di 90 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 548. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
3) farmacologia applicata all'anestesia e alla rianimazione;
4) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
5) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia I;
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) anestesiologia II;
2) terapia antalgica;
3) rianimazione I;
4) esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) rianimazione (II);
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
5) esercitazioni pratiche.

Vengono inoltre impartiti insegnamenti complementari sulle seguenti materie:

tecnica degli esami endoscopici (I anno);
cardiologia per la rianimazione (II anno);
nozioni di tossicologia clinica (III anno).

Tali insegnamenti costituiscono materia di esame.

Art. 549. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 550. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 551. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1978
Registro n. 130 *Istruzione, foglio n.* 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. **809**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 424 e 426 delle norme generali per le scuole di specializzazione della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 424. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 426. — Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia (salvo diverso indirizzo). L'ammissione alle scuole di specializzazione è subordinata ad un concorso per titoli ed esami. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Non si concedono iscrizioni contemporanee a più scuole. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Gli articoli 440 e 441, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 440. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 441. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante lo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 460, 461, 462 e 463, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 460. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 461. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Art. 462. — Il piano di studi è il seguente:

PRIMO BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia e immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

SECONDO BIENNIO

a) Orientamento di sanità pubblica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) Orientamento di igiene del lavoro.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;

tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) Orientamento di igiene e medicina scolastica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) Orientamento di laboratorio.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologia chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologia chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna Università.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

Art. 463. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 464, 465 e 466, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 464. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro, prima facoltà di medicina e chirurgia, Università di Napoli, e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) igiene del lavoro I;
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro I;
2) igiene del lavoro II;
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro II;
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiobiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica delle mallatie da lavoro III;
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso.

Art. 466. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 494, 495, 496, 497 e 498, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 494.. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso la clinica ortopedica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Art. 495. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 496. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centocinquanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 497. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Insegnamento pratico:
chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.

Insegnamento teorico:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

Insegnamento pratico:
chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche.

Insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisiokinesiterapia II.

Art. 498. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 e 527, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 519. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso la cattedra di chirurgia vascolare della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 520. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 521. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 522. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 523. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 524. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 525. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
anatomia patologica dell'apparato vascolare;
semiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
semiologia radiologica delle malattie vascolari;
vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
terapia chirurgica delle malattie vascolari;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.

4° *Anno*:

informatica medica;
rianimazione e terapia intensiva;
patologia e clinica vascolare pediatrica I;
epidemiologia delle malattie vascolari;
elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.

5° *Anno*:

elementi di bioingegneria applicati al circolo;
principi e tecnica di circolazione extracorporea;
patologia e clinica vascolare pediatrica II;
tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III;
terapia intensiva.

Art. 526. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 527. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.

Gli articoli 549, 550, 551, 552 e 553 relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 549. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico.

La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 550. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Art. 551. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 552. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO
(Comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:
- batteriologia generale I;
- tecniche batteriologiche;
- immunologia generale;
- genetica dei microorganismi.

2° *Anno*:
- batteriologia generale II;
- antibiotici e chemioterapici;
- virologia generale;
- immunologia generale e tecniche immunologiche;
- dosaggio biologico ed analisi statistica.

SECONDO BIENNIO
(Indirizzo medico)

3° *Anno*:
- microorganismi patogeni e malattia;
- batteriologia speciale I;
- virologia speciale e tecniche virologiche;
- micologia medica;
- epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:
- batteriologia speciale II;
- sierologia;
- microbiologia degli alimenti;
- microbiologia dell'ambiente;
- protozoologia medica.

SECONDO BIENNIO
(Indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:
- azione patogena dei microorganismi;
- tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
- micologia generale e tecniche micologiche;
- tecniche virologiche e virologia speciale;
- protozoologia.

4° *Anno*:
- tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
- microbiologia industriale;
- esame microbiologico dell'ambiente;
- controllo microbiologico degli alimenti;
- tecniche sierologiche.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 553. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consterà in una discussione sopra una tesi scritta.

A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.

Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio:

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 561. — La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio.

Art. 562. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 563. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla commissione di esami di Stato.

Art. 564. — L'ammissione alla scuola avviene a seguito del concorso per titoli ed esami.

Art. 565. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di diciotto (sei per anno di corso).

Art. 566. — Per nessun motivo il corso di tre anni può essere abbreviato.

Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti ai tre anni di corso.

Art. 567. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori e le esercitazioni.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 568. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno, compreso un esame complementare a scelta per anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di diabetologia e malattie del ricambio.

Art. 569. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e citomorfologia funzionale;
elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;
metodi di analisi chimica e quantitativa;
patologia molecolare;
fisiopatologia clinica del diabete e malattie del ricambio;
elementi di biometria e di statistica (complementare);
auxologia e auxopatie metaboliche (complementare).

2° *Anno*:

patologia sperimentale metabolica;
semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
clinica del diabete e delle malattie del ricambio I;
medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
fisiologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).

3° *Anno*:

clinica del diabete e delle malattie del ricambio II;
farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;
dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
terapia chirurgica del diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

Gli articoli 646, 647 e 648, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 646. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la clinica neurochirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 647. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica I.

2° *Anno*:

neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica II.

3° *Anno*:

neuroanestesia e rianimazione;
neuroradiologia I;
neuropatologia;
clinica neurochirurgica III.

4° *Anno*:

neuroradiologia II;
neurotraumatologia;
tecniche operatorie I;
clinica neurochirurgica IV.

5° *Anno*:

neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
tecniche operatorie II;
clinica neurochirurgica V.

Art. 648. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare lo esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 649, 640, 651 e 652, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 649. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 650. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di tredici per anno di corso e complessivamente di cinquantadue per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

Insegnamenti del 3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

Insegnamenti del 4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 652. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

La scuola di specializzazione in oculistica della seconda facoltà di medicina e chirurgia, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 602, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione della seconda facoltà di medicina e chirurgia, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 802, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la cattedra di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia applicata all'enestesia ed alla rianimazione;
biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
anestesiologia I;
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;

aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

anestesiologia II;
terapia antalgica;
rianimazione I;
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

rianimazione II;
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva della seconda facoltà di medicina e chirurgia, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 802, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Il piano di studi è il seguente:

PRIMO BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia ed immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitaria.

SECONDO BIENNIO

a) Orientamento di sanità pubblica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene e assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliere;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;

programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) Orientamento di igiene del lavoro.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
emidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene.
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) Orientamento di igiene e medicina scolastica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) Orientamento di laboratorio.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologia chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologia chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematica;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna Università.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1978
Registro n. 127 *Istruzione, foglio n.* 391

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1978.

Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi del bicentenario della costruzione del teatro alla Scala.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1977, n. 268, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1978, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1433 del 1° marzo 1978;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi del bicentenario della costruzione del teatro alla Scala, nei valori da L. 170 e L. 200.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: dieci milioni di esemplari per ciascuno dei due valori; colori: ocra chiaro, bruno, rosso e azzurro oltremare, per il valore da L. 170; ocra chiaro, bruno, rosso e azzurro scuro, per il valore da L. 200; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette riproducono, nella cornice e nel fondo, la tradizionale locandina delle rappresentazioni del teatro alla Scala e raffigurano, al centro, per il valore da L. 170, l'esterno del teatro e, per il valore da L. 200, l'interno visto dal palcoscenico.

In alto, sono poste la legenda « TEATRO ALLA SCALA » e le date « 1778-1978 »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, rispettivamente « L. 170 » e « L. 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1978

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1978
Registro n. 38 Poste, foglio n. 161

(9121)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1978.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli ordinari dedicati alla « Salvaguardia del mare - Fauna marina del Mediterraneo in via di estinzione ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 14 marzo 1978, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1978, di una serie di francobolli ordinari dedicati alla « Salvaguardia del mare - Fauna marina del Mediterraneo in via di estinzione »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1434 del 29 marzo 1978;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi quattro francobolli ordinari dedicati alla « Salvaguardia del mare - Fauna marina del Mediterraneo in via di estinzione », nel valore facciale unico da L. 170.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; foglio: dieci esemplari per ogni soggetto; il foglio è completato da dieci rettangoli dentellati, di formato mm 40 × 30, nei quali è riportato un cavalluccio marino stilizzato, con la leggenda « IL MARE DEVE VIVERE ».

Le vignette riproducono ciascuna un esemplare di una specie marina mediterranea in via di estinzione, il cui nome scientifico è riportato nella vignetta: « EPINEPHELUS GUAZA » (cernia); « DERMOCHELYS CORIACEA » (tartaruga marina); « MONACHUS MONACHUS » (foca monaca); « LARUS AUDOUINII » (gabbiano). Sullo sfondo, la sagoma della nave « AMERIGO VESPUCCI ».

In alto, è posta la leggenda « IL MARE DEVE VIVERE »: in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 170 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1978

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1978
Registro n. 38 Poste, foglio n. 60

(9119)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1978.

Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi dell'Idea europea.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1977, n. 268, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1978, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1435 del 5 aprile 1978;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi dell'Idea europea, nei valori da L. 170 e L. 200.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; tiratura: dieci milioni di esemplari per ciascun valore; colori: policromia, ottenuta con quattro colori offset ed uno calcografico; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette riproducono due monumenti italiani: per il valore da L. 170, il Maschio Angioino a Napoli; per il valore da L. 200, il Pantheon a Roma.

Nel corpo della vignetta, sono poste, in basso, rispettivamente le leggende « MASCHIO ANGIOINO - NAPOLI » e « PANTHEON - ROMA »; in alto, la parola « ITALIA ». Fuori cornice, sul lato destro, sono riportati sui due francobolli la leggenda « EUROPA » ed il simbolo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni - CEPT; quindi, l'indicazione dei rispettivi valori: « L. 170 » e « L. 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1978

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1978
Registro n. 38 *Poste, foglio n.* 160

(9120)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1978.

Nuova denominazione della serie di francobolli ordinari « Artisti, letterati e scienziati italiani », e autorizzazione all'emissione, nel 1978, di nuovi valori appartenenti a serie ordinarie.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche: le Fontane d'Italia, l'Arte italiana, i Ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1976, con il quale è stata autorizzata l'adozione, per la serie « Ritratti di artisti italiani », a partire dal 1976, della nuova denominazione « Artisti, letterati e scienziati italiani »;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1977, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1977, avente come tematica « le Costruzioni navali italiane »;

Riconosciuta l'opportunità di adottare, per la serie di francobolli ordinari « Artisti, letterati e scienziati italiani », la nuova denominazione « Uomini illustri »;

Riconosciuta altresì l'opportunità di emettere, nel 1978, altri valori appartenenti alle suddette serie;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1436 del 12 aprile 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'adozione, per la serie di francobolli ordinari « Artisti, letterati e scienziati italiani », della nuova denominazione « Uomini illustri ».

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione, nel 1978, di francobolli ordinari aventi come soggetti:

1) una fontana del Trentino-Alto Adige;
2) una fontana delle Marche;
3) una fontana della Lucania;
4) un'opera di Tranquillo Cremona;
5) un'opera di Bernardo Strozzi;
6) Vittorio Emanuele II;
7) Pio IX;
8) Marcello Malpighi;
9) Matilde Serao;
10) Vittorino da Feltre;

11) Antonio Meucci;
12) il Santo Natale;
13) Udine;
14) Gubbio;
15) Paestum;
16) fregata lanciamissili « Lupo »;
17) corazzata « Benedetto Brin »;
18) brigantino ligure XIX sec. « Fortuna »;
19) portacontenitori « Africa ».

Art. 3.

Con successivi decreti verranno di volta in volta indicati i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1978

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1978
Registro n. 38 *Poste, foglio n.* 336

(9122)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. La Piemontese vita, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni, « La Piemontese vita », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni, « La Piemontese vita », con sede in Torino:

tariffa PM relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo, di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 9851 del 4 dicembre 1975);

tariffa 1121 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 9851 del 4 dicembre 1975);

tariffa 11 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 9851 del 4 dicembre 1975);

tariffa 121 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 2 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 7454 del 9 novembre 1971);

tariffa 20 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale numero 7651 del 15 maggio 1972);

tariffa 2021 relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 23 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze;

tariffa 7 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 7454 del 9 novembre 1971 e n. 10707 del 15 aprile 1977);

tariffa 8 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 7651 del 15 maggio 1972 e n. 10707 del 15 aprile 1977);

tariffa 9 U relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabili alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 9851 del 4 dicembre 1975 e n. 10707 del 15 aprile 1977);

tariffa 9 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 9851 del 4 dicembre 1975 e numero 10707 del 15 aprile 1977);

tariffa 1 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 7651 del 15 maggio 1972);

tariffa 7 A relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 14 relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 14 U relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 24 relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con restituzione dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza di contratto;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante ed a capitale crescente dal secondo anno.

Roma, addì 1° agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9341)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1978.

Autorizzazione al comune di Pontassieve a contrarre un mutuo per eseguire i lavori di restauro e sistemazione dell'edificio destinato a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 182 in data 25 luglio 1977 del comune di Pontassieve, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini previsti per legge e riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 60.000.000 per il restauro e la sistemazione dell'edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di restaurare e sistemare l'edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il restauro e la sistemazione dell'edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Piero Scotti dall'ufficio tecnico comunale, il comune di Pontassieve è autorizzato a contrarre con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 60.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammontare di detto mutuo è concesso a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Pontassieve un contributo nella misura di L. 6.055.000 annue (pari all'85 % dell'annualità d'ammortamento del mutuo) per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1976 e fino all'esercizio 1990.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Pontassieve, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 12 settembre 1978

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
SPERANZA

p. *Il Ministro dell'interno*
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1978
Registro n. 27 Giustizia, foglio n. 329

(9073)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Renault Italia S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di n. 1.058 veicoli di origine e provenienza Francia la ditta Renault Italia S.p.a. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. un miliardo di cui al mod. *B*-Import n. 3052796 rilasciato dal Banco di Roma, filiale di Roma, in data 8 giugno 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Novara il 16 luglio 1973 con un ritardo, quindi, di giorni otto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 512378 del 6 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo a problemi di smistamento della merce, dai magazzini doganali di arrivo alle varie concessionarie dell'organizzazione di vendita in Italia, sulla base delle particolari richieste della clientela che attraverso questa provengono;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 29 luglio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Renault Italia S.p.a. di Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, filiale di Roma, nella misura del 5% di Lit. un miliardo di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(9039)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta GI.BI. S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di materiale fotografico di origine e provenienza Giappone la ditta GI.BI. di Baumberger di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 3.576.800 di cui al modello *B*-import n. 5648590 rilasciato dalla Banca popolare commercio e industria di Milano in data 25 febbraio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pontechiasso il 14 maggio 1976 con un ritardo, quindi, di diciannove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 987361 dell'11 luglio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardato perfezionamento dell'operazione — limitatamente all'importo di Yen 688.000 — è stato determinato dal negativo andamento della merce in questione sul mercato italiano e, quindi, per motivazioni di carattere commerciale che fanno carico all'operatore nazionale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 18 giugno 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta GI.BI. di Milano me-

diante fidejussione della Banca popolare commercio e industria nella misura del 5 % di Yen 688.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(9037)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa legno umbra » a r.l., in Spoleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 26 maggio 1978 nei confronti della società « Cooperativa legno umbra » a r. l., con sede in Spoleto, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società « Cooperativa legno umbra » a r.l., con sede in Spoleto, costituita per rogito notaio Mario Donati Guerrieri in data 27 gennaio 1972 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Enrico Vincenzo Malizia ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(9114)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1978.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN);

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme per la ristrutturazione del CNEN;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977, con il quale ai sensi dell'art. 9 della legge n. 933 del 1960 sopracitata, è stato nominato il collegio dei revisori dei conti del predetto Comitato per il quinquennio 1977-81;

Viste le modifiche introdotte dall'art. 10 della legge n. 1240 del 1971 per quanto concerne la composizione, la durata e i compiti affidati al collegio dei revisori dei conti del CNEN;

Vista la lettera di dimissioni del dott. Lino Palombi in data 10 novembre 1978;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario nell'organo collegiale di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Chiaretti, direttore aggiunto di divisione nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato membro effettivo del collegio dei revisori dei conti del comitato nazionale per l'energia nucleare in sostituzione del dott. Lino Palombi, dimissionario.

Il dott. Chiaretti resterà in carica fino alla scadenza dell'organo collegiale nominato col citato decreto ministeriale 22 aprile 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9118)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota n. 14593, con la quale il direttore reggente dell'ufficio provinciale per il collocamento di Campobasso, dott. Angelo Iacobelli, fa presente la necessità di essere nominato presidente della commissione predetta, in sostituzione del dott. Massimo Molini, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Angelo Iacobelli è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, in sostituzione del dott. Massimo Molini, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9595)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, concernente l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002, che approva il nuovo statuto dell'Ente;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1976, con il quale, tra l'altro, è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Vista la lettera in data 12 ottobre 1978, con la quale il p.a. Federico Battistini — nominato membro del consiglio medesimo in rappresentanza degli impiegati assicurati, su designazione della Confederazione italiana dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura — ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 17915 in data 17 ottobre 1978, con la quale la Confederazione italiana dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura ha designato il p.a. Guglielmo Scardapane in sostituzione del p.a. Federico Battistini;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il p.a. Guglielmo Scardapane è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, in rappresentanza degli impiegati assicurati, in sostituzione del p.a. Federico Battistini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dello art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9203)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Umbria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Umbria, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Umbria provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Perugia - alluvione del 16 giugno 1978; grandinata del 13, 31 maggio, 1° giugno, 5 luglio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9072)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale n. 2020 del 18 marzo 1978, con il quale sono state fissate le circoscrizioni elettorali ai sensi dell'art. 3 del citato decreto n. 721;

Visto il decreto ministeriale n. 2185 del 22 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici per il giorno 29 ottobre 1978 dalle ore 8 alle ore 21;

Visto il decreto ministeriale n. 5965 del 29 settembre 1978, con il quale dette elezioni, già fissate per il 29 ottobre 1978, sono state rinviate al 10 dicembre 1978;

Visto il telex n. 8913/8/775/17/3 del 4 novembre 1978, con il quale l'ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione comunica che le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione, già fissate per il giorno 10 dicembre 1978, vanno rinviate al 25 marzo 1979, per consentire in tempo utile gli adempimenti preliminari alle elezioni medesime;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici, fissate per il 29 settembre 1978 e rinviate al 10 dicembre 1978 con il decreto ministeriale n. 5965 del 29 settembre 1978, sono ulteriormente rinviate al giorno 25 marzo 1979 dalle ore 8 alle ore 21.

Roma, addì 12 dicembre 1978

(9826) *Il Ministro*: STAMMATI

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Schema tipo della documentazione che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono utilizzare, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale;

Visto, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 14 della citata legge n. 457 il quale dispone che il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato per l'edilizia residenziale, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con proprio decreto, lo schema-tipo della documentazione che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico;

Vista la proposta formulata dal comitato per l'edilizia residenziale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1978, n. 457, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono utilizzare — per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite da contributo pubblico — la documentazione di cui all'unito schema-tipo che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ai fini di un rilevamento uniforme dei dati dei programmi edilizi, il comitato per l'edilizia residenziale provvederà a predisporre la modulistica per le attestazioni e le relazioni previste dallo schema-tipo di documentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dei lavori pubblici
STAMMATI

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI

A) *Per la delibera del mutuo.*

1) Comunicazione della regione all'istituto o sezione di credito fondiario, indicato dal richiedente, dell'ammissione al finanziamento.

2) Attestazione comunale in ordine alla localizzazione del programma edilizio da finanziare.

3) Progetto, recante le dimensioni esterne degli edifici, quelle utili dei vari ambienti, nonchè le altezze nette e lorde dei singoli piani, munito:

a) del parere della commissione edilizia e, per le zone sismiche, del visto del genio civile regionale;

b) del visto della regione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi per fruire del contributo dello Stato.

4) Concessione edilizia, in conformità al penultimo comma dell'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e con esplicito richiamo alla osservanza dell'art. 11 della legge 27 giugno 1974, n. 247; ovvero, ove si tratti di interventi di manutenzione straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio esistente, autorizzazione del sindaco o documentazione giustificativa per i casi di cui al secondo comma dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5) Eventuale convenzione o atto d'obbligo stipulati con il comune ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

6) Autorizzazioni dei competenti organi in conseguenza di vincoli per l'edificazione ove previsti da specifiche disposizioni di legge.

7) Relazione tecnico-economica, vietata dalla regione e relazione sulle caratteristiche costruttive.

8) Otto copie di planimetria dell'area interessata dalla costruzione ovvero dell'immobile oggetto dell'intevento di recupero con l'indicazione dei confini e dei dati catastali.

9) Estratti autentici di mappa ed eventuale tipo di frazionamento catastale e certificato di attualità catastale.

10) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per soggetti obbligati.

11) Atto costitutivo e statuto in vigore (nel caso di società o cooperative).

12) Iscrizione al registro prefettizio (per le cooperative).

13) Estratto per riassunto dell'atto di nascita ed estratto dell'atto di matrimonio con le relative annotazioni marginali o certificato di stato libero (nel caso di privati).

B) *Per la stipula del contratto di mutuo.*

1) Documentazione comprovante l'acquisizione dell'area o dell'immobile o richiesta per l'applicazione dell'art. 10-*ter* della legge n. 492/75.

2) Certificati storici catastali ventennali.

3) Eventuale delibera di assunzione del mutuo da parte della ditta mutuataria.

4) Certificato della cancelleria del tribunale competente relativo alla ditta mutuataria (nel caso di società o cooperative).

C) *Documentazione successiva alla stipula del contratto di mutuo per le erogazioni.*

1) Provvedimento regionale di concessione del contributo.

2) Copia del contratto di mutuo; nota di iscrizione dell'ipoteca, ovvero, nel caso di applicazione dell'art. 10-*ter* della legge n. 492/75, certificato attestante che la procedura di esproprio non si è conclusa.

3) Polizza incendi.

4) Certificazione ipotecaria.

5) Certificato comunale attestante la data di inizio dei lavori.

6) Certificato aggiornato della cancelleria del tribunale competente relativo alla ditta mutuataria (per le società e cooperative) o certificazione in ordine alla piena e libera capacità di agire (per i privati).

I documenti di cui al punto 6) devono essere prodotti aggiornati per ciascuna erogazione.

D) *Per l'erogazione finale.*

1) Attestato regionale sul rispetto delle procedure, dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti stabiliti per la realizzazione dei programmi anche in relazione alla spesa sostenuta.

2) Certificato comunale attestante la data di ultimazione dei lavori.

3) Documentazione necessaria per la ripartizione in quote del mutuo e dell'ipoteca.

(9961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmati a Rabat il 27 aprile 1976.

Espletate il 28 settembre 1978 a Bruxelles le notifiche previste dall'art. 60 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e dall'art. 13 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmati a Rabat il 27 aprile 1976, tali accordi sono entrati in vigore il 1° novembre 1978.

Le notifiche da parte italiana sono state effettuate in seguito ad autorizzazione disposta con legge 22 maggio 1978, n. 277, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978.

(9708)

Entrata in vigore dell'accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 2 ottobre 1975.

L'11 luglio 1978 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste dall'art. 18 per l'entrata in vigore dell'accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 2 ottobre 1975, reso esecutivo mediante decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1978, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 giugno 1978.

In conformità dell'art. 18, l'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 1978.

(9907)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Roma:

« 78-ROMA » (due punzoni): Bigioni Antonio, in Roma, via Aurora, 39;

« 138-ROMA » (quattro punzoni): Angeli Bufalini Sesto, in Roma, via Taro, 27;

« 140-ROMA » (un punzone): Osservanti Giuseppe, in Roma, largo Goldoni, 47.

(9828)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni, e smarriti altri, recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di essi indicata. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti e restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Roma:

« 102-ROMA » (cinque punzoni deformati e due smarriti): Ventrella Davide, in Roma, via del Corso, 168.

(9829)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° luglio al 30 settembre 1978

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimenti	Note
1	Farnar laboratori biochimici S.p.a.	Napoli, via G. Quagliariello, 27	Spec. med. chim. e biol.	D.M. 8-7-1978, n. 5725	Trasf. aut.
2	Ital Suisse Co. S.p.a. . .	Casarile (Milano), via Binasco, 54 (ex 16)	Id.	D.M. 17-7-1978, n. 5763	Mod. den. soc.
3	Truffini Reggè e C. di Alessandro Seneci e C. S.n.c.	Milano, via Oslavia, 18	Spec. med.	D.M. 2-8-1978, n. 5766	
4	Bruschettini S.r.l.	Genova, via Isonzo, 6	Spec. med. chim. e prod. biol.	D.M. 17-7-1978, n. 5767	Trasf. aut.
5	A.C.R.A.F.	Ancona strada statale n. 16 Adriatica km 303, località Pontelungo	Spec. med.	D.M. 2-8-1978, n. 5772	
6	Lifepharma laboratori d'Italia S.p.a.	Milano, via Principe Eugenio, 48	Id.	D.M. 20-9-1978, n. 5788	Estensione

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimenti
1	Truffini Reggè e C. del dottor Alessandro Seneci e C. S.n.c.	Milano, via Sardegna, 34/A	Spec. med. chim.	D.M. 2-8-1978, n. 5765
2	Laboratorio biochimico Siner	Roma, via dei Gracchi, 29/B	Spec. med. chim. e prod. biol.	D.M. 28-8-1978, n. 5773
3	Oralzene	Genova, via Domenico Oliva, n. 43	Spec. med. chim.	D.M. 5-8-1978, n. 5775
4	Laboratorio chimico farmaceutico Alba del dott. Mario Savino	San Severo (Foggia), via Matteo Tondi, 91	Id.	D.M. 5-8-1978, n. 5776
5	Carlo Erba S.p.a.	Ozzano Taro (Parma)	Spec. med. (confezionamento)	D.M. 5-8-1978, n. 5777
6	Santa Fosca farmaceutici S.p.a.	Venezia-Mestre, via S. Girolamo, 20	Spec. med. chim.	D.M. 5-8-1978, n. 5780
7	Alleanza cooperativa torinese	Torino, corso Filippo Turati n. 19	Id.	D.M. 28-8-1978, n. 5783
8	Guido Rivetti e Figli - Industria farmaceutica	Napoli, contrada Vigliena, via Innominata	Spec. med. chim. e biol.	D.M. 13-9-1978, n. 5786

(9134)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Seriate

Con decreto 6 ottobre 1978, n. 2335, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Serio in comune di Seriate (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli numeri 16-18-20 mappale 4821 della superficie di Ha 14.01.30 ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 maggio 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9830)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monfalcone

Con decreto 5 ottobre, n. 1964, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzione di terreno della Roggia Schiavetti in comune di Monfalcone (Gorizia), segnato nel catasto del comune medesimo alla partita tavola n. 1, particella 918/1, corrispondente alla nuova particella 5067, della superficie di mq 1530 ed indicato nella copia di mappa rilasciata l'11 ottobre 1977 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Gorizia; copia di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9831)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Curtatone

Con decreto 5 ottobre 1978, n. 1966, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in Montanara di Curtatone (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 35, della superficie di mq 160 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 5 ottobre 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9832)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treviso

Con decreto 6 ottobre 1978, n. 2251, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione in comune di Treviso, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappale 638 ½, della superficie di mq 102 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 16 aprile 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9834)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Varese

Con decreto 6 ottobre 1978, n. 2229, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Vellone e delle porzioni di fabbricati su di esso insistenti in comune di Varese, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappale 2602 ½ della superficie di mq 500 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 24 settembre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9938)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in comune di Crocetta del Montello

Con decreto 6 ottobre 1978, n. 2230, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitto ex alveo canale «Asolo - Maser» in comune di Crocetta del Montello (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappali 360, già 84 ½ (mq 1160) e 361 già 80 ½ (mq 1825) della superficie complessiva di mq 2985 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 6 aprile 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9833)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 18 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,55	834,55	—	834,55	834,35	834,55	834,45	834,55	834,55	834,55
Dollaro canadese	705,90	705,90	—	705,90	704,95	705,20	704,90	705,90	705,90	705,20
Franco svizzero	504,87	504,87	—	504,87	504,90	504,97	505,25	504,87	504,87	504,85
Corona danese	161,05	161,05	—	161,05	160,95	161,05	161,21	161,05	161,05	161,05
Corona norvegese	165,50	165,50	—	165,50	165,56	165,50	165,70	165,50	165,50	165,50
Corona svedese	192,10	192,10	—	192,10	192,05	192,10	192,12	192,10	192,10	192,10
Fiorino olandese	416,14	416,14	—	416,14	416,03	416,14	416,10	416,14	416,14	416,15
Franco belga	28,385	28,385	—	28,385	28,40	28,38	28,435	28,385	28,385	28,40
Franco francese	196,01	196,01	—	196,01	196,09	196,01	196,15	196,01	196,01	196 —
Lira sterlina	1676,05	1676,05	—	1676,05	1674,80	1676,05	1676,50	1676,05	1676,05	1676 —
Marco germanico	449,40	449,40	—	449,40	449,50	449,40	449,45	449,40	449,40	449,40
Scellino austriaco	61,356	61,356	—	61,356	61,37	61,36	61,379	61,356	61,356	61,35
Escudo portoghese	18,15	18,15	—	18,15	18,10	18,15	18,13	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	11,822	11,822	—	11,822	11,82	11,82	11,825	11,822	11,822	11,82
Yen giapponese	4,322	4,322	—	4,322	4,32	4,32	4,327	4,322	4,322	4,32

Media dei titoli del 18 dicembre 1978

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	73,700
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	100,225
» 5 % (Ricostruzione)	100,100
» 5 % (Città di Trieste)	101,275
» 5 % (Beni esteri)	101,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,575
» 5,50 % » » 1968-83	84 —
» 5,50 % » » 1969-84	82,200
» 6 % » » 1970-85	80,100
» 6 % » » 1971-86	79,050
» 6 % » » 1972-87	76,650
» 9 % » » 1975-90	86,800
» 9 % » » 1976-91	85,675
» 10 % » » 1977-92	86,575
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,100
» » » » 1-10-1979	101,125
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,525
» » » » 1- 6-1978/80	100,425
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,625
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,025
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,650
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,850
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,650
» » » 10 % 1- 1-1981	95,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,575
» » » 12 % 1- 4-1982	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	834,50
Dollaro canadese	705,05
Franco svizzero	505,06
Corona danese	161,13
Corona norvegese	165,60
Corona svedese	192,11
Fiorino olandese	416,12
Franco belga	28,41
Franco francese	196,08
Lira sterlina	1676,275
Marco germanico	449,425
Scellino austriaco	61,372
Escudo portoghese	18,14
Peseta spagnola	11,823
Yen giapponese	4,324

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 19 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione industriale di alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria);
2) 3M Italia S.p.a., sede e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta);
3) S.p.a. I.T.P.S., sede in Torino e stabilimento di Coppiano (Pavia);
4) società La Metalli industriale, Roma, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia);
5) società Mobilificio del Paglia, Radicofani (Siena);
6) ditta Daiton, sede in Onè di Fonte (Treviso);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società;

1) S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria);
2) 3M Italia S.p.a., sede e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta);
3) S.p.a., I.T.P.S., sede in Torino e stabilimento di Coppiano (Pavia);
4) società La Metalli industriale, Roma, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia);
5) società Mobilificio del Paglia, Radicofani (Siena);
6) ditta Daiton, sede in Onè di Fonte (Treviso).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9884)

Deliberazione 19 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale di alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) società Industrie laterizi Tacconi di Pomezia e Campo Selva;
2) S.p.a. Arcos Sud, Casavatore (Napoli);
3) S.p.a. Bustese industrie riunite, sede e stabilimento in Olgiate Olona (Varese);
4) S.p.a. Gandola Biscotti, sede e stabilimento in Rudiano (Brindisi);
5) S.p.a. SO.GE. Tyndaris, Patti (Messina);
6) S.p.a. Pandosia, sede a Catanzaro e stabilimento di Castrovillari (Cosenza) e uffici di Milano;

Ritenuto che ricorrono per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) società Industrie laterizi Tacconi di Pomezia e Campo Selva;
2) S.p.a. Arcos Sud, Casavatore (Napoli);
3) S.p.a. Bustese industrie riunite, sede e stabilimento in Olgiate Olona (Varese);
4) S.p.a. Gandola Biscotti, sede e stabilimento in Rudiano (Brindisi);
5) S.p.a. SO.GE. Tyndaris, Patti (Messina);
6) S.p.a. Pandosia, sede a Catanzaro e stabilimento di Castrovillari (Cosenza) e uffici di Milano.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9885)

Deliberazione 19 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi aziendale di alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) Porcellane Richard Ginori S.p.a., sede in Milano e stabilimento di Pisa;
2) S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina);
3) S.p.a. Industria Juta, sede di Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria);
4) ditta «Elle I» - lavoratori industriali di Napoli Barra;
5) ditta Emmegiti, sede e stabilimento in Torino;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) Porcellane Richard Ginori S.p.a., in Milano e stabilimento di Pisa;

2) S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina);

3) S.p.a. Industria Juta, sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria);

4) ditta « Elle I » - lavoratori industriali in Napoli Barra;

5) ditta Emmegiti, sede e stabilimento in Torino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9886)

Deliberazione 19 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale di alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*) della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) ditta Adige vetro S.p.a., sede in Mezzocorona, località Fenice (Terni);

2) S.p.a. Temesa, sede in Catanzaro, stabilimento di San Gregorio (Reggio Calabria);

3) S.p.a. Maglificio Santo Dasso e figli, sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo;

4) S.p.a. Ceramica Revelli, sede e stabilimento in Laveno Mombello (Varese);

5) S.p.a. Neohm di Leini (Torino);

6) S.p.a. OMA - Officine meccaniche associate, stabilimento di Vibo Valentia Marina (Catanzaro);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) ditta Adige vetro S.p.a., sede in Mezzocorona, località Fenice (Terni);

2) S.p.a. Temesa, sede in Catanzaro, stabilimento di San Gregorio (Reggio Calabria);

3) S.p.a. Maglificio Santo Dasso e figli, sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo;

4) S.p.a. Ceramica Revelli, sede e stabilimento in Laveno Mombello (Varese);

5) S.p.a. Neohm di Leini (Torino);

6) S.p.a. OMA - Officine meccaniche associate, stabilimento di Vibo Valentia Marina (Catanzaro).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9887)

Deliberazione 19 ottobre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi aziendale di alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli);

2) ditta Cartiere di Tolentino S.a.s. di Tolentino (Macerata);

3) S.p.a. CE.TEL. - Industria ceramica telese, di Telese (Benevento);

4) S.r.l. Achille Talenti di Roma;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli);

2) ditta Cartiere di Tolentino S.a.s. di Tolentino (Macerata);

3) S.p.a. CE.TEL. - Industria ceramica telese, di Telese (Benevento);

4) S.r.l. Achille Talenti di Roma.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(9888)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dello art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

La variazione percentuale registrata dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel mese di novembre 1978 rispetto al mese di novembre 1977 risulta pari a 11,6 (undici virgola sei).

(9968)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante *dell'Accademia aeronautica per la cattedra di aeronautica* generale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;
Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;
Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica esiste la necessaria disponibilità di posti;
Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di professori dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di aeronautica generale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di aeronautica generale.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) essere forniti di laurea universitaria;
c) avere compiuto il 18° anno di età;
d) avere sempre tenuto buona condotta;
e) essere fisicamente idonei all'impiego;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;
7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità accademica da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;
2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;
3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Saranno considerati titoli preferenziali: *a*) l'aver insegnato presso l'Accademia aeronautica; *b*) essere in possesso della libera docenza nella materia stessa messa a concorso o in materia strettamente affine; *c*) aver insegnato presso una facoltà universitaria la materia messa a concorso o una materia strettamente affine;
4) copia, in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministero della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è così composta:

Presidente:

un generale dell'Arma aeronautica.

Membri:

il comandante dell'Accademia aeronautica;

tre professori scelti tra i professori di ruolo dell'Accademia aeronautica o tra i professori ordinari di università e di istituti universitari dello Stato, insegnanti della materia messa a concorso o di materie affini.

Segretario senza voto:

un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero con la qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 6.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità dell'art. 6 del regio decreto del 31 marzo 1941, n. 687, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto della Accademia aeronautica.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza della nomina previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 9ª entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 9ª Via XX Settembre Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamati alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a queste o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre a un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro della difesa, professore straordinario dell'Accademia aeronautica ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dalla legge 23 gennaio 1975, n. 29.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1978
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 100

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . residente in (provincia di .) (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di aeronautica generale.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . .,
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . . .); (1)
di non aver riportato condanne penali; (2)
di possedere il seguente titolo di studio . rilasciato da . . nell'anno accademico . .,
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . ., (3)
di prestare attualmente servizio come impiegato dal . ., (4)
di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . . . .

Data,

Firma (5)

. . . .

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso .,
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove occorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo), oppure la categoria (prima o seconda o terza . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(9750)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CASTELVETRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(4504/S)

OSPEDALE «G. DE LIETO» DI MARATEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto della divisione di pediatria.
un posto di aiuto ed un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(4521/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO «E. MORELLI» DI REGGIO CALABRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale «E. Morelli», a:

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Reggio Calabria.

(4518/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del secondo servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(4501/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale;

un posto di assistente medico addetto alla divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(4511/S)

OSPEDALE CIVILE DELLA MISERICORDIA DI S. ELPIDIO A MARE

Concorso ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

(4510/S)

SPEDALI RIUNITI « S. CHIARA » DI PISA

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(4507/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI PONTREMOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontremoli (Massa-Carrara).

(4519/S)

OSPEDALI « MONTEVERDE » DI ROMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale presso l'ospedale « C. Forlanini ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio concorsi) dell'ente in Roma.

(4505/S)

OSPEDALE DI S. CANDIDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 dicembre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Candido (Bolzano).

(4503/S)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(4520/S)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Padova.

(4506/S)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(4515/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente ostetrico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(4497/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO » DI COMACCHIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(4508/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTU'

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cantù (Como).

(4509/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(4513/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorso a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(4522/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(4523/S)

OSPEDALE «MIULLI» DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario otorinolaringoiatra;

un posto di aiuto neurochirurgo;

un posto di aiuto della divisione di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto urologo;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente pediatra per la divisione di neonatologia;

due posti di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente della sezione infettivi adulti;

un posto di assistente della sezione di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale;

un posto di assistente medico del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;

tre posti di assistente del servizio di cardiologia;

tre posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(4498/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783550)